

AVVISO n.4295	05 Marzo 2008	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato	:	Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso	:	BANCA ALETTI & C
Oggetto	:	Inizio Negoziazione Investment Certificates – classe B Up&Up su Unicredit "Banca Aletti & C" emessi nell'ambito di un programma

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Strumenti finanziari:	Up&Up Certificate su azioni italiane: Up&Up UNICREDIT Barriera 53% Partecipazione al rialzo 100% Partecipazione al ribasso 100% 31.01.2011		
Emittente:	BANCA ALETTI & C		
Rating Emittente:	Società di rating	Long term	Data report
	Moody's	-	
	Standard & Poor's	A	12/03/2007
	Fitch	-	
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	07/03/2008		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca Aletti & C. S.p.A. Codice specialist: 0580		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Up&Up Certificate su azioni italiane: Up&Up UNICREDIT Barriera 53% Partecipazione al rialzo 100% Partecipazione al ribasso 100% 31.01.2011

Serie in negoziazione:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives
Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "Lotto Neg.")
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "N.Lotti M.M.")
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 07/03/2008, gli strumenti finanziari "Up&Up Certificate su azioni italiane: Up&Up UNICREDIT Barriera 53% Partecipazione al rialzo 100% Partecipazione al ribasso 100% 31.01.2011" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Fattori di Rischio e tabella/e delle Condizioni Definitive dei securitised derivatives;
- Regolamento/i dei securitised derivatives.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Val. Nom.</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N. Lott. MM</i>	<i>Barriera</i>	<i>Part.Up</i>	<i>Part.Down</i>
1	IT0004306145	AL0614	467411	ALUCGTWP4,917A11	UNICREDIT	4,917	31/01/2011	100	80000	1	30	2,606	100%	100%

FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati "Up&Up" e "Up&Up di Tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della presente Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

Avvertenze generali

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, QUALI I CERTIFICATI, SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ MOLTO ELEVATA IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ.

E' QUINDI NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLTANTO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA. L'INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI STRUMENTI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE.

SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PRESENTA CARATTERISTICHE CHE PER MOLTI INVESTITORI NON SONO APPROPRIATE.

UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E ALLA ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DI QUEST'ULTIMO. PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE È OPPORTUNO CHE L'INVESTITORE CONSULTI I PROPRI CONSULENTI CIRCA LA NATURA E IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE TALE OPERAZIONE COMPORTA.

Fattori di rischio connessi all'investimento nei Certificati

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI CERTIFICATI OFFERTI

I CERTIFICATI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SONO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CARTOLARIZZATI SOTTO FORMA DI TITOLI NEGOZIABILI DELLA TIPOLOGIA "INVESTMENT CERTIFICATES".

I CERTIFICATI POSSONO ESSERE DEL TIPO (I) "UP&UP" (SOGGETTI A RISCHIO DI CAMBIO) E (I) "UP&UP QUANTO" (NON SOGGETTI A RISCHIO DI CAMBIO).

ALLA SCADENZA I CERTIFICATI DANNO IL DIRITTO DI PERCEPIRE UN IMPORTO, L'“IMPORTO DI LIQUIDAZIONE”, LEGATO ALLA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE (AZIONI, BASKET DI AZIONI, INDICI E BASKET DI INDICI) INDICATA NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE:

L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE PAGATO ALLA SCADENZA COSTITUISCE UN GUADAGNO PER L'INVESTITORE QUALORA IL GIORNO DI VALUTAZIONE SI RILEVI UNA PERFORMANCE POSITIVA OPPURE UNA PERFORMANCE NEGATIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE A CONDIZIONE PERÒ CHE NON SI REALIZZI MAI DURANTE IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA "L'EVENTO BARRIERA" (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RINVIA AL RISCHIO RELATIVO ALL'EVENTO BARRIERA). INOLTRE TALE GUADAGNO VARIA IN FUNZIONE DELLE COSIDDETTE "PARTECIPAZIONE AL RIALZO" E "PARTECIPAZIONE AL RIBASSO" INDICATE NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.

NEL CASO IN CUI SI REALIZZI L'EVENTO BARRIERA, L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE COSTITUISCE UN GUADAGNO PER L'INVESTITORE SE ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È POSITIVA MENTRE COSTITUISCE UNA PERDITA, SE ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È NEGATIVA.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SI RINVIA AL PARAGRAFO RELATIVO ALLE "ESEMPLIFICAZIONI" DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE SI RINVIA AL PARAGRAFO 4.1.1 RELATIVO ALLA "DESCRIZIONE DEI CERTIFICATI" DELLA NOTA INFORMATIVA.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI DIRITTI CONNESSI AGLI INVESTITORI SI RINVIA AL PARAGRAFO 4.1.7 RELATIVO AI "DIRITTI CONNESSI AI CERTIFICATI" DELLA NOTA INFORMATIVA.

RISCHIO RELATIVO ALL'EVENTO BARRIERA

L'EVENTO BARRIERA INDICA IL RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DEL SOTTOSTANTE DI UN VALORE PARI O INFERIORE AL LIVELLO BARRIERA, ESPRESSO IN TERMINI PERCENTUALI COME "BARRIERA", IN UNO DEI GIORNI DI NEGOZIAZIONE CHE COMPONGONO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

A TAL RIGUARDO, L'INVESTITORE DEVE TENERE PRESENTE CHE OVE SI REALIZZI TALE EVENTO BARRIERA, IL PAY OUT DEL CERTIFICATO VERRÀ MODIFICATO. DIFATTI, NEL CASO IN CUI SI REALIZZI L'EVENTO BARRIERA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (E CIOE' DURANTE TUTTA LA VITA DEL CERTIFICATO), L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE COSTITUIRA' UN GUADAGNO PER L'INVESTITORE SE ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È POSITIVA MENTRE COSTITUIRA' UNA PERDITA, SE ALLA SCADENZA, LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE È NEGATIVA.

RISCHIO DI PERDITA DELL'INVESTIMENTO NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI L'EVENTO BARRIERA

NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI L'EVENTO BARRIERA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, SE LA VARIAZIONE DEL SOTTOSTANTE È NEGATIVA RISPETTO AL VALORE INIZIALE, L'INVESTITORE SUBIRÀ UNA PERDITA PARZIALE DEL CAPITALE INVESTITO O, NELL'IPOTESI IN CUI IL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE SIA PARIA ZERO, DI TUTTO IL CAPITALE INVESTITO NEI CERTIFICATI.

RISCHIO DI CAMBIO

PER I CERTIFICATI IL CUI SOTTOSTANTE SIA DENOMINATO IN UNA DIVISA DIVERSA DALL'EURO, È NECESSARIO TENERE PRESENTE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SPETTANTE DOVRÀ ESSERE CALCOLATO TENENDO CONTO DEL TASSO DI CAMBIO DELLA DIVISA DI DENOMINAZIONE DEL SOTTOSTANTE CONTRO L'EURO. IL TASSO DI CAMBIO DI RIFERIMENTO PER LA CONVERSIONE, È IL FIXING DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA PUBBLICATO IL GIORNO DI VALUTAZIONE. DI CONSEGUENZA, I GUADAGNI E LE PERDITE RELATIVI A CONTRATTI SU SOTTOSTANTI IL CUI VALORE SIA ESPRESSO IN DIVISE DIVERSE DA QUELLA DI RIFERIMENTO PER L'INVESTITORE (TIPICAMENTE L'EURO) SONO CONDIZIONATI DALLE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO.

PER I CERTIFICATI QUANTO, INVECE, LA DIVISA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE È SEMPRE CONVENZIONALMENTE L'EURO. IN ALTRE PAROLE, I LIVELLI DEI SOTTOSTANTI ESPRESI IN DIVISA NON EURO VENGONO CONVERTITI IN EURO SULLA BASE DI UN TASSO DI CAMBIO CONVENZIONALE PARI A 1 PUNTO INDICE = 1 EURO, O 1 UNITÀ DI DIVISA NON EURO = 1 EURO. PERTANTO, I CERTIFICATI QUANTO NON SONO SOGGETTI AL RISCHIO DI CAMBIO.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

I CERTIFICATI, BENCHÉ POTRANNO ESSERE QUOTATI SUL MERCATO SEDEX ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., POTREBBERO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ CHE NE POSSONO CONDIZIONARE IL PREZZO, RENDERNE DIFFICOLTOSA O NON CONVENIENTE LA NEGOZIAZIONE OVVERO LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL VALORE. PERALTRO, COME STABILITO DALL'ARTICOLO 2.2.26 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. (IL "REGOLAMENTO DI BORSA"), L'EMITTENTE, IN QUALITÀ DI MARKET-MAKER, ASSUME L'IMPEGNO DI ESPORRE QUOTAZIONI IN ACQUISTO ED IN VENDITA A PREZZI CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. ("ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DI BORSA"), PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE E SECONDO LA TEMPISTICA SPECIFICATA NELLE ISTRUZIONI STESSE.

RISCHI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI

L'EMITTENTE NON APPLICA ALCUNA COMMISSIONE DI ESERCIZIO RELATIVAMENTE AI CERTIFICATI. TUTTAVIA, I POTENZIALI INVESTITORI NEI CERTIFICATI DOVREBBERO TENERE PRESENTE CHE L'INTERMEDIARIO SCELTO PER LA NEGOZIAZIONE/ESERCIZIO POTREBBE APPLICARE COMMISSIONI DI ESERCIZIO E/O DI NEGOZIAZIONE.

CONSEGUENTEMENTE, IN TUTTI I CASI IN CUI L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE RISULTI INFERIORE ALLE COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E/O DI ESERCIZIO APPLICATE DALL'INTERMEDIARIO, L'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI RISULTERÀ ANTI ECONOMICO PER L'INVESTITORE. L'INVESTITORE POTRÀ IN OGNI CASO RINUNCIARE ALL'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE ALL'ARTICOLO 3 DEI REGOLAMENTI DEI CERTIFICATI. CASI DI QUESTO GENERE, IN CUI L'INVESTITORE NON HA ALCUN INTERESSE PRATICO ALL'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, ATTENGONO A RAPPORTI GIURIDICI TRA SOGGETTI ESTRANEI ALL'EMITTENTE, RISPETTO AI QUALI LO STESSO È TERZO E SUI QUALE NON PUÒ IN ALCUN MODO INFLUIRE.

RISCHIO CONNESSO AL RATING DELL'EMITTENTE

BANCA ALETTI & C. S.P.A. HA RIPORTATO UN PUNTEGGIO DI RATING PARI AD "A"¹ / A-1² ATTRIBUITO DA STANDARD & POOR'S IN DATA 12 MARZO 2007 E DA ALLORA NON HA SUBITO VARIAZIONI.

GLI STRUMENTI FINANZIARI, OGGETTO DELLA NOTA INFORMATIVA, NON SONO SOGGETTI A RATING.

RISCHI DI RETTIFICA PER EFFETTO DI EVENTI RILEVANTI

NEL CASO DI EVENTI RILEVANTI RELATIVI AL SOTTOSTANTE, L'EMITTENTE AVRÀ LA FACOLTÀ DI APPORTARE RETTIFICHE ALLA PARTECIPAZIONE E/O AL VALORE INIZIALE E/O AL LIVELLO BARRIERA

¹ Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A" per i debiti a medio-lungo termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli aspetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

² Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A-1" per i debiti a breve termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale. "A-1" è la categoria più alta assegnata da Standard & Poor's ai debiti a breve termine.

E/O AL SOTTOSTANTE MEDESIMO. IN PARTICOLARE LE RETTIFICHE AVRANNO LUOGO NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DEI REGOLAMENTI E COMUNQUE AL FINE DI FARE IN MODO CHE IL VALORE ECONOMICO DEI CERTIFICATI RESTI QUANTO PIÙ POSSIBILE EQUIVALENTE A QUELLO CHE I CERTIFICATI AVEVANO PRIMA DELL'EVENTO. QUALORA NON SIA POSSIBILE COMPENSARE GLI EFFETTI DELL'EVENTO CON TALI RETTIFICHE L'EMITTENTE RISOLVERÀ I CONTRATTI LIQUIDANDO AI PORTATORI UN IMPORTO DI LIQUIDAZIONE DETERMINATO SULLA BASE DELL'EQUO VALORE DI MERCATO DEI CERTIFICATI.

RISCHI CONSEGUENTI AGLI SCONVOLGIMENTI DI MERCATO

E' PREVISTO CHE L'EMITTENTE SPOSTI IN AVANTI IL GIORNO DI VALUTAZIONE IN CASO DI ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, QUALORA IN TALE DATA FOSERO IN ATTO SCONVOLGIMENTI DI MERCATO, SECONDO QUANTO STABILITO NELL'ARTICOLO 4.3 DEI REGOLAMENTI. QUALORA GLI SCONVOLGIMENTI DI MERCATO SI PROTRAGGANO PER TUTTA LA DURATA DEL PERIODO DI VALUTAZIONE, L'AGENTE PER IL CALCOLO PROVVEDERÀ A CALCOLARE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE UTILIZZANDO L'EQUO VALORE DI MERCATO DEI CERTIFICATI.

RISCHI RELATIVI ALLE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI

L'EMITTENTE POTRÀ APPORTARE AI REGOLAMENTI LE MODIFICHE CHE RITENGA NECESSARIE OD OPPORTUNE AL FINE DI ELIMINARE AMBIGUITÀ O IMPRECISIONI NEL TESTO. IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI POTREBBERO ESSERE MODIFICATE CON DECISIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA DEL MERCATO O DELLA CLEARING HOUSE. NEL CASO IN CUI LE MODIFICHE ABBIANO EFFETTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI PORTATORI, DELLE STESSE SARÀ DATA NOTIZIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE. NEGLI ALTRI CASI L'EMITTENTE PROVVEDERÀ A INFORMARE I PORTATORI DEI CERTIFICATI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8.

RISCHIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

TUTTE LE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATE POSSONO DARE LUOGO A SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE IN QUANTO POTENZIALMENTE IDONEE AD INCIDERE SUL VALORE DEI CERTIFICATI.

RISCHIO CONSEGUENTE ALLA COINCIDENZA DELL'EMITTENTE CON L'AGENTE DI CALCOLO E IL MARKET MAKER

L'EMITTENTE È AGENTE DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE NONCHÉ MARKET-MAKER PER I CERTIFICATI OGGETTO DELLA NOTA INFORMATIVA.

RISCHIO DI OPERATIVITÀ SUI SOTTOSTANTI

L'EMITTENTE, O LE SOCIETÀ CONTROLLATE, CONTROLLANTI O APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIO DELL'EMITTENTE, POSSONO INOLTRE TROVARSI AD AGIRE A DIVERSO TITOLO CON RIFERIMENTO AI CERTIFICATI.

RISCHIO RELATIVO AGLI AFFARI CON GLI EMITTENTI DEI SOTTOSTANTI

L'EMITTENTE E/O TALI SOGGETTI POSSONO ASSUMERE INCARICHI CON FUNZIONI DI CONSULENTI FINANZIARI, SPONSOR O BANCA COMMERCIALE DELL'EMITTENTE DEL SOTTOSTANTE; POSSONO INTRAPRENDERE NEGOZIAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE TRAMITE CONTI DI LORO PROPRIETÀ O CONTI DA LORO GESTITI; POSSONO, PER ESEMPIO, INTRAPRENDERE NEGOZIAZIONI RELATIVE ALL'INDICE SOTTOSTANTE TRAMITE CONTI DI LORO PROPRIETÀ O CONTI DA LORO GESTITI. TALI NEGOZIAZIONI POSSONO AVERE UN EFFETTO POSITIVO O NEGATIVO SUL VALORE DEI SOTTOSTANTI E, QUINDI, SUL CERTIFICATO.

RISCHIO RELATIVO AI CONTRATTI DI COPERTURA E ALL'ASSUNZIONE DI EVENTUALI INCARICHI

L'EMITTENTE E/O TALI SOGGETTI POSSONO EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, DIVERSI DAI CERTIFICATI, RELATIVI AI SOTTOSTANTI, CHE CONCORRONO CON I CERTIFICATI E, PER TALE RAGIONE, NE INFLUENZANO IL VALORE.

I PREDETTI SOGGETTI POSSONO ANCHE ASSUMERE INCARICHI CON FUNZIONI DI CONSULENTI FINANZIARI, SPONSOR O BANCA COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ RESPONSABILE DEL CALCOLO DELL'INDICE SOTTOSTANTE.

Tabella 1.a. "Up&Up su Azioni Italiane"

N. serie	Emitente	Cod. ISIN	Sottostante	Codice Isin Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Quantità Emessa	Cash/Physical	Europ/ Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg.	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Barriera	Livello Barriera	Partecipazione al rialzo	Partecipazione al ribasso	Percentuale del Valore Iniziale	Valore Iniziale	Volatilità	Tasso Free Risk	Valore Nominale	Prezzo Indicativo Certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Sponsor
1	Banca Aletti	IT0004306145	UNICREDI T	IT000064854	31/01/2008	31/01/2011	AL0614	80.00	Cash	Europ	1	1	30	53 %	2,606	100%	100%	100 %	4,917	35%	3,97 %	100	95,5	4,94	Eur	Borsa Italiana S.p.A. (MTA)

APPENDICE A - REGOLAMENTI DEGLI UP&UP E DEI UP&UP DI TIPO QUANTO EMESSI DA BANCA ALETTI & C. S.p.A.

(A) REGOLAMENTO DEGLI UP&UP SU AZIONI ITALIANE

Introduzione Il presente Regolamento (il "Regolamento") disciplina gli Up&Up certificate (i "Certificati" o ciascuno un "Certificato") di stile europeo su azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., che verranno di volta in volta emesse, in una o più serie, dall'Emittente. Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale e il Livello Barriera dei Certificati mediante Avviso Integrativo. Ai fini della dell'ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa.

L'assenza di rinuncia all'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "Portatore"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato qui di seguito indicato:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale sarà indicato il Valore Iniziale e il Livello Barriera. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"**Azione Sottostante**" o "**Azione**" o "**Sottostante**" indica l'azione sottostante a ciascuna serie di Certificati su Azioni, come indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

"**Barriera**" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"**Condizioni Definitive**" indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"**Condizioni Definitive di Quotazione**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo d'Offerta e comunque successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la sede operativa

dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno un valore indicativo del Valore Iniziale e del Livello Barriera. Il Valore Iniziale e il Livello Barriera definitivi saranno indicati al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione" indica per ciascuna serie di Certificati, la data indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta e di Quotazione, in cui vengono determinati i valori definitivi del Valore Iniziale e del Livello Barriera.

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. In occasione della comunicazione dell'Equo Valore di Mercato, l'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Evento Barriera" indica il raggiungimento da parte del Sottostante di un valore pari o inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato in base al Prezzo di Riferimento del Sottostante sul Mercato di Riferimento, come definito all'Articolo 1.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time

Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Giorno di Negoziazione" indica un qualsiasi giorno in cui il Sistema Telematico della Borsa Italiana S.p.A. è operativo ed in cui l'Azione Sottostante è regolarmente quotata. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Ipotesi in cui non si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale moltiplicato per la Partecipazione al rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazionealrialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo}$$

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Iniziale e il Sottostante Finale moltiplicato per la Partecipazione al ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazionealribasso} * \left(\frac{\text{Valore Iniziale} - \text{Sottostante Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo}$$

Ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 3: Il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato (nell'ipotesi in cui il

Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o diminuito (nell'ipotesi in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale) di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale quest'ultima moltiplicata per la Partecipazione al rialzo (nell'ipotesi A. in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell'ipotesi B. in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione (ipotesi A.)=

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo}$$

Importo di Liquidazione (Ipotesi B.)=

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo}$$

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Livello Barriera" indica, per ciascuna serie di Certificati, il livello del Sottostante indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati che dovranno essere sottoscritti dagli investitori e per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Mercato Derivato di Riferimento" indica il Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"Mercato di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante, il mercato di quotazione del titolo tra quelli organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come indicato all'interno delle Condizioni Definitive.

"Partecipazione al rialzo" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Partecipazione al ribasso" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Partecipazione" indica indistintamente tanto la Partecipazione al rialzo quanto la Partecipazione al ribasso.

"Percentuale del Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Osservazione" indica il periodo che intercorre tra la Data di Emissione e il Giorno di Negoziazione antecedente alla Data di Scadenza.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere dal Giorno di Negoziazione antecedente la Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il valore del Sottostante utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive di Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il Prezzo di Riferimento dell'Azione Sottostante, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica:

a) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni dell'Azione Sottostante sul Mercato di Riferimento, oppure

b) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti all'Azione Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento, oppure

c) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Italiana S.p.A.

Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di

Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sottostante Finale" indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante nel Giorno di Valutazione, rilevato dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo sarà comunque indicato nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione, anche qualora non vi sia stata una offerta, e corrisponderà al prodotto tra la Percentuale del Valore Iniziale e il Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

"Valore Nominale" indica, per ogni serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Articolo 2
Collocamento Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i **"Soggetti Collocatori"**), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il **"Periodo di Offerta"**), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salvo la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il **"Lotto Minimo"**) o suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sosponderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà altrimenti procedere ad un aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata, l'estensione del Periodo di Offerta, o l'aumento dell'Importo Totale dell'offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul

sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 Esercizio automatico

Esercizio dei Certificati e rinuncia

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.
2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo.
4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.
5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.
3. Se il Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non siano più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
4. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie di cui all'Articolo 5, punti da 1 a 5, lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nell'Articolo 5 punto 5, effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 8.
5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

Eventi relativi al Sottostante

1. Nel caso in cui le Azioni Sottostante sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati il cui Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
 - (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione Sottostante;
 - (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria dell'Azione Sottostante;
 - (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dall'Azione Sottostante, di

azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;

- (d) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione Sottostante;
- (e) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione Sottostante;
- (f) distribuzione di dividendi straordinari;
- (g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
- (h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera, nonché l'Azione Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- (i) laddove sull'Azione Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziata, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine, la rettifica è determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione o i contratti a termine considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni Sottostanti per i quali non esistano contratti di opzione o a termine negoziati su mercati regolamentati, ovvero in relazione ai quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:

- (i) Se il fattore di rettifica K, da applicare alla Partecipazione e/o al Valore Iniziale e/o al Livello Barriera nel caso 2 g) è compreso fra

0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$), allora la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.

(ii) Nei casi previsti al punto 2 e), la rettifica verrà effettuata sostituendo al Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:

- (a) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.
- (b) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera.
- (c) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, le società concorreranno alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dai fattori di rettifica stessi.

5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 8, entro e non oltre il quinto Giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

6. Qualora:

- (i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche della Partecipazione e/o del Valore Iniziale e/o del Livello Barriera,

ovvero

- (ii) a seguito degli Eventi Rilevanti, l'Azione Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
- (iii) l'Azione Sottostante dovesse essere sospesa e non riammessa alla quotazione,

i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotata l'Azione Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Azione Sottostante dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità dell'Azione Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 8.

Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto al punto 6, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Forma dei Certificati

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). I Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Articolo 8

Pubblicazioni Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

Sportello di Pagamento L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

Giurisdizione e legge applicabile
1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

Altre disposizioni
1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8.
4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole

serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.